ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES DOCUMENTS "COM"

COM (81)690

Vol. 1981/0203

Historical Archives of the European Commission

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlusssachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(81)690 def.
Bruxelles, 17 novembre 1981

Proposta di
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

recante proroga del periodo di validità della deroga alle misure contro la brucellosi negli scambi di determinati bovini di cui all'articolo 7 paragrafo 1 lettera C della direttiva 64/432/CEE.

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

COM(81) 690 def.

RELAZIONE

La direttiva 64/432/CEE, recante, fra l'altro, misure tecniche di difesa contro la brucellosi negli scambi intracomunitari di bovini, accordava agli Stati membri destinatari la facoltà di autorizzare in casi specifici in deroga al divieto di portata generale - l'importazione di bovini da carne d'età inferiore a 30 mesi, anche se provenienti da allevamenti diversi da quelli indenni od ufficialmente indenni da brucellosi. Tale deroga, limitata inizialmente alla fine del 1977 e già prorogata due volte con direttive del Consiglio, verrà nuovamente a scadenza alla fine dell'anno in corso.

Si propone nel documento allegato di prorogare detta deroga per altri due anni (sino alla fine del 1983), in simmetria con l'altra proposta presentata dalla Commissione nello stesso settore, volta a prolungare di due anni i piani nazionali (sovvenzionati dalla CEE) di eradicazione accelerata della brucellosi, tubercolosi e leucosi dei bovini.

PROPOSTA DI DIRETTIVA
DEL CONSIGLIO

recante proroga delle autorizzazioni accordate dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera C, della direttiva 64/432/CEE, in deroga alle misure contro la brucellosi negli scambi di determinati bovini.

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina[1], modificata da ultimo dalla direttiva 81/471/CEE[2], in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera C,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che la direttiva 64/432/CEE contiene disposizioni di carattere sanitario contro la brucellosi, applicabili agli scambi intracomunitari di bovini; che tuttavia, allo scopo di facilitare tali scambi, tenendo conto al tempo stesso della situazione che caratterizza attualmente taluni paesi della Comunità in materia di brucellosi, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera C, della suddetta direttiva ha accordato agli Stati membri la facoltà di autorizzare in casi specifici - in deroga al divieto di portata generale - l'introduzione nel rispettivo territorio di bovini da carne d'età inferiore a 30 mesi;

Considerando che la Comunità applica attualmente con pieno successo un programma di eradicazione accelarata della brucellosi;

Considerando che in alcuni Stati membri, peraltro, la brucellosi non è ancora stata definitavamente debellata, ma che questo obiettivo verrà probabilmente raggiunto entro i prossimi due anni;

Considerando che occorre perciò prorogare al 31 dicembre 1983 la data sino alla quale possono essere concesse le autorizzazioni di cui al summenzionato articolo 7, paragrafo 1, lettera C,

(1) GU n. 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.
(2) GU n. 156 del 8.7.1981, pag. 20.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Il periodo di validità della deroga di cui all'articolo 7 paragrafo 1 lettera C della direttiva 64/432/CEE, è prorogato fino al 31 dicembre 1983.

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1982. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, Per il Consiglio